

□ Interrogazione n. 315

presentata in data 4 novembre 2016

dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

“Azioni intraprese a seguito del sisma del 1997 in particolar modo nel comune di Fiordimonte (Mc)”

a risposta orale

Premesso che:

- il 26 settembre 1997 alle ore 2:33 una prima scossa di terremoto di magnitudo 5.5 colpì una vasta area dell'Italia centrale, tra Umbria e Marche e che successivamente alle 11:40 seguì la scossa di maggiore energia che aggravò lo scenario di danno provocato dalla scossa precedente;
- nelle Marche i danni più rilevanti si registrarono nei comuni di Serravalle del Chienti, Camerino, Fiordimonte, Castelsantangelo sul Nera;
- in seguito ai citati eventi sismici la legge 30 marzo 1998, n.61, «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, contenente ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi», ha disciplinato gli interventi di ricostruzione o di recupero anche degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica dietro richiesta di un contributo statale;
- la signora xxx, residente nel Comuni di Friordimonte ha provveduto, come gli altri cittadini danneggiati dal sisma del 1997 e interessati a ricevere il contributo per la ricostruzione, a presentare domanda ai sensi della suddetta legge 61 del 1998;
- nel caso specifico parliamo di una casa, a tutt'oggi a cielo aperto sita nella frazione Alfi di Fiordimonte, e di un palazzo settecentesco affrescato e con all'interno mobilio di pregio, entrambi inagibili;
- le due proprietà della signora xxx ,sono ancora devastate, a causa di una ricostruzione mai avvenuta nonostante avesse burocraticamente ottemperato a tutti i suoi obblighi: presentato opportunamente domanda per la concessione del contributo e aver ottenuto la relativa autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della legge n.61 del 1998,

Tenuto conto che :

- la signora xxx diede mandato ad un tecnico per la redazione di progetti per la ricostruzione dei suoi immobili e che questi primi progetti vennero depositati presso la Regione Marche – centro operativo di Muccia;
- dopo aver constatato l'impossibilità di poter prendere visione di tali progetti e di conseguenza non avendoli mai approvati, la committente ha provveduto a conferire mandato ad altro studio tecnico affinché, effettuata una verifica tecnico-amministrativa dei primi progetti, provvedesse a presentare un progetto in «variante», o un nuovo progetto qualora si fossero riscontrate difformità o insuperabili negligenze professionali che avessero ostacolato la messa in sicurezza degli edifici dal punto di vista sismico;
- venne depositato un progetto ex novo al quale non è mai stato concesso l'equo contributo ma che è stato accettato, comunque, come «variante» dal comune di Fiordimonte (Mc) (prot. n.1825 del 23 luglio 2002);
- le inesattezze dei primi progetti erano state più volte segnalate dalla proprietaria e, in seguito a ciò, il dirigente del centro operativo di Muccia e Fabriano, effettuati i dovuti sopralluoghi da parte del personale tecnico, ebbe modo di constatare che «i lavori erano stati realizzati in parziale difformità agli elaborati depositati, in violazione degli articoli 17 e 18 della legge n.64 del 1974 e dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale n.118/1987»;
- nel decreto del 9 settembre 2005 (atto n.52/CMF) lo stesso dirigente ribadisce che «l'inosservanza di tale normativa pone in essere un pericolo per la pubblica incolumità»; quindi ne sospende l'esecuzione notificando il relativo provvedimento alla committente (atto n.1838 del 16 settembre 2005). Il dirigente sporge, poi per i fatti sopra esposti, denuncia alla competente procura della Repubblica;

- nell'indagine della procura, pur essendo stata solerte nel segnalare i suoi sospetti sulle inesattezze degli originari progetti, la stessa signora è stata chiamata a difendersi in qualità di committente e in concorso col direttore dei lavori.
- la signora esce vittoriosa in entrambe le controversie, anche quella in sede penale proprio perché, opportunamente, lei stessa aveva segnalato le anomalie delle opere eseguite in difformità del progetto in variante
- subito dopo la sospensione dei lavori e la denuncia di cui sopra alla Procura della Repubblica, nella carica di dirigente della posizione di funzione (Mc) subentra un altro dirigente, poi nominato con delibera di giunta n.1242 anche commissario ad acta per il completamento delle opere;
- su sollecito della Regione Marche, con ordinanza n.10 del 13 giugno 2005, prot. n.1243, del comune di Fiordimonte (Mc), a firma del responsabile dell'area tecnica, viene dichiarata la formale decadenza dal contributo concesso ai sensi della legge 61 del 1998 e si concede agli interessati venti giorni per presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale;
- in data 4 giugno 2007 la Regione Marche ha chiesto la revoca del contributo (prot. n.50865/06/03/06 T.Marche/ al comune di Fiordimonte (Mc). Il Tar (pur non avendo competenza giurisdizionale) emana la sentenza n.661 del 2012 che disponendo l'annullamento della ordinanza del comune di Fiordimonte del 30 ottobre 2007 n.5, con cui è stata dichiarata la decadenza dal contributo di cui all'articolo 4 della legge 61 del 1998 e l'annullamento del provvedimento n.123 del 19 gennaio 2006 con cui il comune di Fiordimonte ha stabilito di non procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi, altro non dice se non che i lavori vanno continuati. Tale sentenza non fa minimamente riferimento a quale debba essere il progetto da eseguire. Nell'atto di nomina del commissario ad acta, si fa rinvio proprio a questa del Tar 661 e viene espressamente precisato che il progetto cui dare esecuzione è quel primo progetto sostituito da altro in variante e che non dovrebbe più essere neppure menzionato;
- la recente sentenza della corte di appello di Ancona n.1123 del 20 ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto, e ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Camerino (Mc) riconoscendo la fallacità del progetto e confermando irrevocabilmente alla signora il diritto di non accettare i progetti dei suoi due immobili; tale giudizio ha visto il primo progettista soccombente,

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se fosse a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
- 2) quali iniziative intenda assumere in riferimento a quanto opinato dalla Signora xxx;
- 3) se si sia svolta puntuale supervisione sulle le perizie effettuate dai tecnici della Regione Marche sulla regolarità delle concessione dei buoni contributo ai proprietari degli edifici danneggiati, sulla rispondenza dei lavori eseguiti e su quant'altro si rendesse necessario ed indispensabile verificare nel corso della ispezione;
- 4) se si sia mai svolta azione ispettiva sulla legittimità e sulla efficienza dell'azione amministrativa posta in essere dal comune di Fiordimonte (Mc);
- 5) se si intenda, anche alla luce dell'ultimo evento sismico, intraprendere iniziative, atte a far emergere eventuali incongruenze, illegittimità, negligenze nella gestione dei fondi e nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione al fine di garantire la pubblica incolumità;
- 6) se si intende intraprendere possibili azioni circa gli enti che hanno svolto la supervisione e che hanno accettato e concesso le relative autorizzazioni edilizie.